



SEGRETERIA NAZIONALE
Via A. Bargoni, 8 – 00153 Roma

Prot. n. 109

Roma, 13 febbraio 2017

Memoria della CISL SCUOLA depositata in occasione dell'audizione parlamentare svoltasi il 14 febbraio 2017 presso la VII Commissione della Camera dei Deputati sugli Schemi di Decreti Legislativi di cui all'art. 1, comma 181, lettere da b) a i) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, adottati in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 gennaio 2017

Onorevole Presidente,

al doveroso ringraziamento per l'opportunità che ci è stata concessa di esprimere le nostre osservazioni e valutazioni sugli Schemi di Decreti Legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella Legge 107/2015 e di avanzare nel contempo proposte integrative e correttive pur nella consapevolezza che il loro eventuale recepimento da parte del Governo è in massima parte subordinato all'autorevolezza politica e istituzionale del vostro parere, permetteteci di eccepire sugli angusti limiti temporali della presente convocazione che non ci ha consentito un'analisi distesa e approfondita della corposità dei testi che si riferiscono alla materia di ben otto Deleghe, corredati delle prescritte Relazioni Tecniche e Illustrative elaborate dall'Amministrazione.

Nella redazione della presente Memoria, abbiamo distinto una parte generale nella quale risultano evidenziati profili e criticità comuni agli Schemi delle varie Deleghe, seguita dalla ricognizione analitica, critica e propositiva, avendo come prioritario interesse la verifica dell'impatto delle innovazioni introdotte sul miglioramento o meno della qualità del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione, sulla vita organizzativa e didattica della scuola e sulle ricadute nel lavoro e nella professionalità del personale docente, ATA e dirigente.

Fin dall'approvazione definitiva della Legge 107/2015 e dalla sua entrata in vigore – parte nell'anno scolastico 2015/16 e parte in quello 2016/17- risultava infatti di tutta evidenza che il completamento del processo di riforma da essa innescato, avrebbe trovato la sua compiuta implementazione solo con la messa a punto e l'entrata in vigore delle deleghe e dei conseguenti decreti delegati oggi alla vostra e alla nostra attenzione. Un ulteriore elemento di complessità è ora introdotto dal fatto che i provvedimenti delegati contengono continui rinvii ad altri atti di regolazione secondaria, rendendo estremamente articolata la disciplina delle materie trattate.

Sappiamo bene che gli spazi di agibilità giuridica della decretazione secondaria e quindi dei contenuti dei Decreti Legislativi sono assoggettati ai vincoli delle disposizioni di delegazione e che non possono prevedere interventi derogatori della Legge 107/2015, ma è lecito presumere che essi possano pur concorrere – come da noi auspicato- senza debordare nell'eccesso di delega, a renderne meno aspre le criticità oggetto di denunce reiterate e generalizzate e più flessibili le interpretazioni applicative.

Lo strumento di attuazione delle Deleghe in questo senso può pertanto rappresentare anche un'opportunità da cogliere con intelligenza e responsabilità.

Rappresentiamo di seguito le criticità rinvenibili trasversalmente negli Schemi predisposti dall'Amministrazione:

1) una delle prime criticità presenti negli Schemi predisposti dall'Amministrazione, si riferisce alla coesistenza nella codificazione della disciplina delle materie oggetto delle deleghe di due distinti sistemi di regolazione che fanno capo alle diversificate competenze legislative esclusive e concorrenti spettanti rispettivamente allo Stato e alle Regioni in base al loro riparto definito dall'art. 117 della Costituzione, con riflessi anche sulla conseguente potestà regolamentare.

Ciò è evidente soprattutto in alcune deleghe quali quelle – ad esempio- relative all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (lett. c), alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché al raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (lett. d), all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (lett. e) e all'effettività del diritto allo studio (lett. f).

L'integrazione dei sistemi richiede anche una particolare attenzione agli effetti occupazionali che possono derivare dalla sovrapposizione dei due ambiti di regolazione caratterizzati da diverse regolazioni del rapporto di lavoro. Questi temi risultano particolarmente rilevanti nelle deleghe relative al sistema integrato "0-6" e al "doppio canale" dell'istruzione professionale e dell'istruzione e formazione professionale.

In questi casi (ma anche negli altri Schemi) è particolarmente avvertita la necessità di armonizzazione dei due sistemi di regolazione, obiettivo che avrebbe potuto essere perseguito in sede di attuazione della delega concernente il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione (lett. a), attraverso la redazione di un testo unico delle disposizioni contenute nel D.L.vo 297/1994 nonché nelle altre fonti normative.

Tale necessità, peraltro, era stata chiaramente avvertita nella prevista delega di cui alla lett. a), delega che – a nostro avviso – era di fondamentale importanza giacché non si trattava di un "riordino" meramente compilativo, in quanto nel dispositivo di delegazione la fonte secondaria era legittimata a intervenire in merito *"...anche apportando innovazioni e modifiche integrative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistemica...omissis"*.

Rappresentava dunque, un'occasione imperdibile il cui richiamo deve essere oggetto della dovuta attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

2) Una seconda criticità, peraltro già presente nel dispositivo di delegazione e che intendiamo denunciare apertamente, riguarda il trattamento inopportuno differenziato tra il 1° e il 2° Ciclo dell'istruzione, presente in alcuni Schemi, ma segnatamente in quello concernente l'attuazione della delega relativa al riordino, all'adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (lett. b) che discrimina nelle procedure di reclutamento tanto palesemente quanto ingiustificatamente gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, rispetto a quelli della secondaria, dato che l'obiettivo del riordino sarebbe quello di *"...renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione"*.

3) Un ulteriore profilo è rappresentato dalla tendenza rinvenibile pressoché in tutti gli Schemi, fatte salve alcune inevitabili eccezioni, a reiterate incursioni della normativa unilaterale sul terreno dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra i quali rientra il personale della scuola.

Noi abbiamo ben presente gli effetti modificativi e integrativi che la Legge n. 15 e il D.L.vo n. 150, ambedue del 2009, hanno complessivamente prodotto sulle norme generali concernenti l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche contenute nel D.L.vo 30 marzo, 2001, n. 165. Non possiamo esimerci, tuttavia, dal richiamare in questa autorevole sede, l'importante Intesa sottoscritta il 30 novembre 2016 tra il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e le Parti Sociali. Ci riferiamo in particolare all'impegno del Governo, nell'ambito delle modifiche al Testo Unico del pubblico impiego, a riequilibrare a favore della contrattazione l'ordine delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro in tutti i Settori e Comparti.

La fonte contrattuale andrà pertanto privilegiata – riportiamo testualmente – “...quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti”.

Consentiteci di ritenere, pur nella diversità dei contesti di riferimento, che la gestione delle deleghe di cui ci stiamo occupando possa rappresentare un primo banco di prova di tenuta del suddetto impegno.

4) Una difficoltà, rinvenibile in tutti gli Schemi di Decreti Delegati è l’ossessivo richiamo alla “compatibilità delle risorse disponibili...a legislazione vigente” e alla “invarianza della spesa”, quale vincolo inderogabile (salvo lodevoli specifiche e contenute eccezioni) per le materie in essi disciplinati.

Conveniamo nella dovuta attenzione alle misure di contenimento della spesa pubblica anche nel rispetto degli impegni comunitari ma al tempo stesso non riteniamo accettabile la presunzione di realizzare ambiziosi e impegnativi processi di implementazione qualitativa e quantitativa dell’offerta formativa in assenza delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali.

5) Segnaliamo, infine la necessità di concentrare le risorse disponibili su interventi effettivamente risolutivi. In alcuni Schemi, pur prevedendosi apprezzabili e condivisibili finalità, non vengono declinate misure di natura strutturale per il loro conseguimento. Citiamo, a titolo di esempio, la tutela della continuità nel sostegno didattico per alunni e studenti disabili. Piuttosto che l’estensione a 10 anni dell’attuale vincolo quinquennale di permanenza dei docenti nel ruolo di sostegno, riteniamo che l’annosa questione sia da risolvere con l’ampliamento dell’organico di diritto rispetto alle deroghe annualmente disposte e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare.

Registriamo ancora oggi un organico di fatto di 137.000 posti che non sono assegnati stabilmente, né sono ricoperti nella loro totalità con personale in possesso del titolo di specializzazione.

E su ciò auspichiamo un vostro autorevole e indispensabile sostegno.

Con la presente Memoria abbiamo inteso rappresentarvi le nostre prime osservazioni e valutazioni che, contando sulla vostra disponibilità ci riserviamo di fornirvi ulteriori integrazioni.

Seguono puntuali notazioni circa il merito dei singoli Schemi di Decreti Legislativi.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto 377)

Il decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria.

Appare apprezzabile che il riordino del sistema di formazione iniziale valorizzi le attività di tirocinio e presti particolare attenzione alle metodologie didattiche ed alle competenze pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche.

Riteniamo positiva la previsione che il concorso sia bandito ogni due anni e che il riordino costruisca vie di accesso alla professione docente, sostenute da formazione e riflessione sull'esperienza di docenza.

Allo scopo di contribuire alla miglior regolazione del progetto di riordino, segnaliamo alcune rilevanti criticità.

Osserviamo, preliminarmente, che l'intervento di delega sulla sola scuola secondaria (scelta non esplicitamente giustificata), definisce incomprensibili differenziazioni in tema di formazione iniziale e reclutamento, introducendo una "valorizzazione sociale e culturale" non della professione ma dei soli docenti di scuola secondaria.

L'ordinamento scolastico vigente prevede l'esistenza di un primo ciclo di istruzione costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. La realizzazione della delega lettera b) differenzia i docenti che operano nei due settori del ciclo, *non solo nella formazione iniziale ma anche nel reclutamento.*

Finalità

<p>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</p> <p>Articolo 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria.</p> <p>2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.</p>	<p>La delega investe la sola scuola secondaria e questo costituisce un importante elemento di criticità poiché si rafforza una netta cesura tra le modalità di formazione e accesso ai ruoli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (accomunate dalle disposizioni sulle nuove procedure concorsuali, disciplinate dai commi 109 e seguenti della legge 107/2015 e dalle norme ordinarie in materia di conseguimento dei titoli di abilitazione) e quelle relative agli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado.</p>
---	--

Il percorso per divenire docente a tempo indeterminato ha la durata di quattro anni dopo la laurea

<p>Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)</p> <p>1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, è articolato in:</p>	<p>Lo schema di decreto disegna un percorso articolato per ottenere un contratto a tempo indeterminato di insegnamento. Il percorso</p>
--	---

<p>a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;</p> <p>b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III;</p> <p>c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).</p> <p>2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.</p>	<p>comprende, dopo la laurea almeno un anno per lo svolgimento del concorso e un triennio che impegna i contrattisti a tempo pieno. Si tratta di un percorso la cui lunghezza potrebbe risultare eccessiva.</p>
--	---

I percorsi previsti

<p>Articolo 7 (Graduatorie)</p> <p>1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.</p> <p>2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.</p> <p>3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili.</p>	<p>Lo schema di decreto prevede distinti percorsi per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di sostegno. Sembrano così definirsi carriere professionali distinte. La previsione deve essere armonizzata con quanto previsto nello schema di decreto circa l'inclusione scolastica (Atto n. 378) ove si parla di <i>sezioni</i> e di passaggio sui posti comuni trascorsi</p>
--	---

<p>4. Al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento.</p> <p>5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.</p>	<p>dieci anni scolastici di appartenenza alle sezioni di sostegno didattico. Tale passaggio sarebbe però impedito ai nuovi docenti i quali non avrebbero la possibilità di acquisire la specializzazione per la classe di concorso, essendo necessario esercitare l'opzione di cui all'art. 7, c. 3 del presente schema di decreto.</p>
--	---

Il contratto di tirocinio

<p>Articolo 9 - (Primo anno di contratto)</p> <p>1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.</p> <p>2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 <i>CFU/CFA</i> ed è articolato:</p> <p>a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;</p> <p>b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 <i>CFU/CFA</i>, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.</p> <p>3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.</p> <p>4. L'ordinamento didattico del corso di</p>	<p>Non è chiaramente definito il sostegno economico per ogni vincitore di concorso durante i primi due anni di formazione.</p> <p>La lunghezza del percorso, il fatto che sia "<i>a tempo pieno</i>" e la indeterminatezza del sostegno economico nei primi due anni di formazione, sembrano poter essere un ostacolo per l'accesso di coloro che non godono di una situazione economica sufficiente a garantire il mantenimento personale nei due anni in questione.</p>
--	---

<p>specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:</p> <p>a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;</p> <p>b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.</p> <p>5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.</p> <p>6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.</p>	
<p>Articolo 10 (Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni)</p> <p>1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.</p> <p>2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto</p>	<p>Deve essere chiarita la qualificazione giuridica del <i>contratto di formazione iniziale</i>, in relazione al quadro normativo generale.</p>

<p>altresi ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.</p> <p>3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.</p>	<p>Le conseguenze della possibilità di utilizzare i contrattisti nello svolgimento di supplenze e, nel terzo anno, per la copertura di posti vacanti e disponibili, devono essere attentamente valutate: le interferenze con le procedure di assunzione, sia con rapporti a tempo determinato che indeterminato, sembrano, infatti, importanti e potrebbero provocare conflitti non indifferenti con altri aspiranti alle assunzioni, di cui ci sarà innegabilmente bisogno in quanto il fabbisogno di supplenze è certamente superiore ai posti messi a concorso.</p>
--	--

Revisione classi di concorso

<p>Articolo 4 (Classi di concorso)</p> <p>1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.</p> <p>3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative</p>	<p>Riteniamo <i>stressante</i> la revisione continua delle classi di concorso. Deve ancora trovare applicazione il recente DPR di riordino che è del 23 febbraio 2016 e già si pensa di cambiare. Serve una valutazione d'impatto delle innovazioni già introdotte che si applicheranno nel prossimo anno scolastico sugli organici e sulla gestione del personale prima di metter mano a cambiamenti radicali.</p> <p>La revisione delle classi di concorso inoltre dovrebbe avere come riferimento un'articolazione per competenze delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida per gli Istituti Professionali e Tecnici.</p>
--	--

riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Interventi sull'organizzazione del lavoro e figure di sistema

Articolo 12 (Tirocinio)

1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.

2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.

4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.

5. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.

6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

Il ruolo delle istituzioni scolastiche appare del tutto residuale rispetto alla formazione dei nuovi docenti.

L'introduzione di figure di sistema e la diversa organizzazione del lavoro che si attua nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività di reclutamento sono a nostro parere materie che necessitano di passaggio contrattuale.

Scuole Paritarie

<p>CAPO IV - Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie</p> <p>Articolo 15 (Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune)</p> <p>1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.</p> <p>2. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.</p> <p>3. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2</p>	<p>Esprimiamo forti perplessità sulla formulazione degli articoli 15 e 16 relativi alle scuole paritarie. Le soluzioni previste appaiono poco ponderate negli effetti e nella connessione con il quadro giuridico esistente.</p> <p>Inoltre, ci si chiede come possano insegnare coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, considerando che questo è a tempo pieno.</p> <p>Occorre prevedere modalità per affrontare le esigenze determinate dalle supplenze che, considerando i trend presenti in base ai dati disponibili, saranno certamente in numero maggiore di rispetto alla dotazione dei posti messi a concorso e pertanto delle supplenze che possono essere svolte dai corsisti. Non viene infatti esplicitato come si intrecceranno nella fase transitoria e a regime il fabbisogno di supplenti (sempre superiore alle previsioni), la disponibilità di personale specializzato e il nuovo percorso di formazione.</p>
---	--

sono integralmente a carico degli interessati.	
--	--

Fase transitoria

<p>CAPO V - Fase transitoria</p> <p>Articolo 17 (Disciplina transitoria)</p> <p>1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.</p> <p>2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.</p> <p>3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.</p> <p>4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il</p>	<p>Non dobbiamo sprecare questa occasione per cercare di risolvere sul serio il problema del precariato. Il piano straordinario di assunzioni della legge 107/2015 si è dimostrato assolutamente inidoneo a stabilizzare il diffuso e per troppo tempo protratto lavoro precario nella scuola. Ne è prova il fatto che in questo anno scolastico sono ancora oltre 120.000 le supplenze conferite con un incremento dei contratti a tempo determinato di durata sino al 31 agosto, sia sui posti comuni che di sostegno. Per far fronte ad un così consistente numero di supplenze è evidente che ai <i>“vecchi”</i> precari se ne sono aggiunti di nuovi, ben lungi dall’auspicata fine della <i>“supplentite”</i>, a dimostrazione che non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi.</p> <p>Il personale precario che è stato escluso dal piano di assunzioni della legge 107/2015 – nonostante avesse alle spalle anni di servizio anche oltre i 36 mesi e grazie al quale oggi riusciamo a garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni – merita una soluzione che deve andare oltre lo <i>“sconto”</i> previsto dall’art. 17.</p> <p>Proponiamo invece che nell’ambito del lavoro a tempo determinato prestato nel periodo di fase transitoria, in coda alle GAE (anche immediatamente ove le GAE sono esaurite) i docenti già abilitati con 36 mesi di servizio accedano al contratto a tempo indeterminato per il 50% dei posti disponibili previa valutazione del servizio prestato durante il contratto a tempo determinato.</p> <p>Al personale non abilitato con 36 mesi di servizio deve essere offerta la possibilità di acquisire il titolo di specializzazione con un impegno compatibile con l’accettazione di nuove supplenze, con riconoscimento dei crediti legati al servizio prestato e assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti in coda alla Gae (anche immediatamente</p>
---	---

<p>percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.</p> <p>6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>c</i>), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.</p> <p>7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.</p> <p>8. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera <i>c</i>) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6.</p> <p>10. Ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.</p>	<p>ove le GAE sono esaurite) e previa valutazione dell'anno di supplenza conseguente alla specializzazione.</p> <p>Deve essere comunque assicurato il riconoscimento delle abilitazioni finora conseguite ai sensi della normativa vigente, nonché l'accesso al percorso di nuovo reclutamento per gli abilitati senza i 36 mesi di servizio (con riduzione del percorso) e per i precari di III fascia ai quali, nella fase transitoria, deve essere garantita per l'intero percorso, ancorché abbreviato, la possibilità di conseguire nuove supplenze.</p>
---	---

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto 378)

La delega contiene indicazioni sulla formulazione delle norme in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità che incidono fortemente su vari aspetti che riguardano il personale della scuola.

Alcuni punti della delega hanno inoltre evidenti connessioni con altri interventi e principalmente con i cambiamenti che si intendono introdurre nella formazione iniziale dei docenti oltre che con la garanzia del diritto allo studio. È da ricordare che la delega riguarda esclusivamente la disabilità e non altre forme di disagio o di bisogno educativo speciale

Principi e finalità

<p>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</p> <p>Articolo 1 (Principi e finalità)</p> <p>1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.</p> <p>2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.</p> <p>3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.</p>	<p>L'accoglienza degli alunni diversamente abili nella scuola va accompagnata con la piena realizzazione del diritto allo studio. La formulazione del relativo articolato deve essere coordinata con gli interventi circa la disabilità.</p> <p>Risulta evidente che la scuola oggi, non può da sola dare tutte le risposte necessarie; siamo consapevoli che l'integrazione scolastica è un processo che deve mettere in sinergia le risorse di tanti attori significativi: i docenti e il personale della scuola, i compagni di classe, gli operatori dei servizi, la famiglia, ATS, la comunità.</p> <p>Solo la costruzione di un "progetto di vita" per ciascun alunno, attraverso una effettiva collaborazione di rete, permetterà di porre attenzione alle dimensioni più ampie della vita dell'alunno, sia in senso esistenziale che di partecipazione sociale. Occorre, quindi, una programmazione integrata.</p> <p>Per rispondere ad una pluralità di condizioni e di necessità e al diritto allo studio degli alunni diversamente abili, è utile offrire occasioni plurime di accoglienza ed orientate su bisogni specifici che consentano anche l'integrazione di più soluzioni mediante l'ideazione di "progetti ponte" e/o "scuole potenziate" che prevedano curricoli verticali proiettati anche sull'orientamento al lavoro e collaborazioni con strutture ospedaliere, centri di riabilitazione e strutture specializzate.</p>
--	---

Rapporto con gli Enti locali e definizione organico personale ATA – Limiti numerici costituzione classi prime

<p>CAPO II - PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA</p> <p>Articolo 3 (Prestazioni e competenze)</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:</p> <p>a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;</p> <p>b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;</p> <p>c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;</p> <p>d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico</p>	<p>In riferimento all'art. 3, c. 2, lett. c), dello schema di decreto, se è condivisibile che sia introdotto per via normativa tra i criteri di determinazione dell'organico del personale Ata la presenza di alunni certificati con disabilità, non può essere accettabile il limite della dotazione all'attuale consistenza dell'organico vigente, anche perché l'organico è assolutamente insufficiente e tali carenze sono aggravate dal divieto di sostituzione introdotto da questo Parlamento con la legge di stabilità per il 2015.</p> <p>In riferimento all'art. 3, c. 2, lettera d), si esprime profonda contrarietà all'innalzamento a 22 del limite di 20 alunni per la costituzione di classi prime per ciascun grado di istruzione e per le sezioni di scuola dell'infanzia, limite introdotto con DPR 20 marzo 2009, n. 81. Si ritiene necessario comunque definire criteri di certezza, eliminando l'espressione "di norma".</p>
---	---

ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lett. c).

4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:

a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.

6. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

In riferimento al c. 5 si sottolinea che la scuola non può essere lasciata sola e che gli Enti locali devono garantire i servizi necessari e l'assistenza specialistica e scolastica di base. Questi servizi devono essere inseriti nei LEP e devono essere effettivamente esigibili.

Nello schema di decreto si fa riferimento "ai limiti delle risorse disponibili". Tale limitazione non può essere considerata ammissibile considerando la delicatezza dei servizi che devono essere garantiti ed esigibili.

<p>CAPO III - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA</p> <p>Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)</p> <p>1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. <i>All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.</i>";</p> <p>b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.</p> <p>2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:</p> <p>a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;</p> <p>b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)</p>	<p>In linea generale, riteniamo apprezzabile l'impegno assunto per la semplificazione della documentazione richiesta per il riconoscimento della disabilità e l'assegnazione del <i>sostegno didattico</i>.</p> <p>È urgente definire linee guida che consentano di applicare criteri omogenei su tutto il territorio nazionale.</p>
---	--

<p>dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.</p> <p>3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.</p>	
--	--

Commissioni mediche e funzione del Gruppo per l'inclusione territoriale

<p>Articolo 6 (Commissioni mediche)</p> <p>1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>«Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11"».</i></p> <p>2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.</p>	<p>Riteniamo opportuno l'inserimento nelle Commissioni mediche che si occupano di accertamenti verso soggetti in età evolutiva di medici scelti tra gli specialisti in pediatria e neuropsichiatria infantile e che, ai fini della valutazione diagnostico funzionale, sia prevista anche la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità.</p> <p>Si condivide che sia definito contestualmente il <i>progetto individuale</i> e l'accertamento del diritto al</p>
---	--

<p>3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto:</p> <p>a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;</p> <p>b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.</p> <p>4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.</p> <p>5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.</p> <p>6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.</p>	<p>sostegno didattico perché l'intervento deve essere a largo spettro e interessare tutte le dimensioni della vita.</p> <p>La definizione di sostegno “didattico” e la distinzione tra valutazione diagnostico funzionale e accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'accertamento del diritto al sostegno, ha in sé elementi di criticità. Eliminare la connessione tra certificazione e riconoscimento di sostegno potrebbe creare situazioni ove solo gli Enti locali siano chiamati ad assicurare tutte le necessarie provvidenze in termini di assistenza alla persona. Già oggi, in molti territori le istituzioni scolastiche sono costrette a contrastare le resistenze degli Enti locali che spesso non erogano servizi che sono previsti dalla vigente normativa. Si sottolinea che la scuola non può essere lasciata sola e che gli Enti locali devono garantire i servizi necessari e l'assistenza specialistica e scolastica di base. Questi servizi devono essere inseriti nei LEP e devono essere effettivamente esigibili. Non sembra andare in questa direzione lo schema di decreto relativo al diritto allo studio</p> <p>In riferimento a c. 5, non si ritiene opportuno che la proposta di quantificazione di ore di sostegno da assegnare ad ogni singola scuola sia formulata dal Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) di ogni Ambito. Difficilmente il GIT può avere il polso della situazione e conoscere le realtà delle diverse istituzioni scolastiche. La proposta non può che venire dalle scuole. L'organizzazione proposta sembra essere orientata non tanto alla semplificazione delle procedure per l'assegnazione delle ore di sostegno, quanto ad un disegno di natura amministrativa, volto a modificare gli attuali assetti di <i>governance</i> a livello territoriale, in favore</p>
---	--

	<p>dell'articolazione dell'Ambito.</p> <p>Si ritiene importante che sia previsto un intervento per garantire prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale e la fissazione di linee guida. Appare evidente l'urgenza di rendere omogenea sul territorio nazionale la definizione dei criteri di certificazione e la formazione dell'organico, anche in relazione alla creazione di posti in deroga.</p>
--	---

Organizzazione scolastica

<p>CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE</p> <p>Articolo 8 (Gruppo per l'inclusione territoriale)</p> <p>1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>Articolo 15 (Gruppo per l'inclusione territoriale)</i></p> <p><i>"1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno,</i></p> <p><i>2, Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."</i></p>	<p>Come già illustrato, non si ritiene opportuno che la proposta di quantificazione di ore di sostegno da assegnare ad ogni singola scuola sia formulata dal Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) di ogni Ambito. Difficilmente il GIT può avere il polso della situazione e conoscere le realtà delle diverse istituzioni scolastiche. La proposta non può che venire dalle scuole.</p> <p>L'organizzazione proposta sembra essere orientata non tanto alla semplificazione delle procedure per l'assegnazione delle ore di sostegno, quanto ad un disegno di natura amministrativa, volto a modificare gli attuali assetti di <i>governance</i> a livello territoriale, in favore dell'articolazione dell'Ambito.</p>
--	---

Le sezioni dei ruoli per il sostegno didattico

<p>Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico)</p> <p>1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.</p> <p>2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.</p>	<p>La figura del docente di sostegno viene ridisegnata in termini sostanziali attraverso l'istituzione, nell'ambito dei ruoli regionali previsti dal comma 66 della legge 107, di <i>“sezioni dei docenti per il sostegno didattico”</i>, che vincolano ad una permanenza decennale dopo l'assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Viene introdotta una significativa limitazione alla mobilità professionale legata all'assunzione in un ruolo specifico, sia pure ridefinito per <i>“sezioni”</i>, ben più ampia del vincolo quinquennale attualmente esistente, che non è legato all'appartenenza ad un ruolo specifico ma allo svolgimento di una attività.</p> <p>Il nuovo vincolo interferirà con la possibilità di mobilità professionale data la sua rigidità.</p> <p>Un apprezzabile temperamento alla durata del vincolo viene previsto con la possibilità di computare anche il servizio prestato su posto di sostegno anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato. Riteniamo che debba essere eliminata la condizione <i>“purché svolto con il possesso dello specifico titolo di specializzazione”</i> Non è chiarito inoltre se il titolo in questione dovrà essere soltanto quello acquisito in applicazione del decreto o se si terrà conto dei titoli acquisiti attraverso le procedure pregresse.</p>
--	---

<p>Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)</p> <p>1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione</p>	<p>Vengono istituiti corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, differenziati per settori di scuola: da un lato scuola dell'infanzia e primaria, dall'altro scuola secondaria di primo e secondo grado.</p> <p>L'ammissione ai percorsi per la specializzazione in pedagogia e didattica speciale per primaria ed infanzia (art. 13, c. 3), va estesa a tutti i docenti</p>
--	---

<p>scolastica.</p> <p>2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.</p> <p>3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.</p> <p>4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università.</p> <p>5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.</p>	<p>privi di titolo di specializzazione ma abilitati di infanzia e primaria, compresi i diplomati magistrali e i laureati in scienze della formazione primaria quadriennali, prevedendo una fase transitoria che deve andare oltre il previsto limite del 2019, se si vuole garantire realisticamente l'ampliamento della platea dei docenti specializzati.</p> <p>Prendendo atto che molti docenti precari sono impegnati nell'insegnamento su posti di sostegno ancorché senza specializzazione, si ritiene opportuno considerare almeno nella fase transitoria tra i crediti formativi relativi al tirocinio l'esperienza professionale svolta all'interno del contratto di supplenza in atto e pertanto valutabile. In analogia, riteniamo che le esperienze professionali nell'attività di insegnamento ad alunni con disabilità nella scuola secondaria debba essere valorizzata così come proposto per la scuola primaria e dell'infanzia.</p> <p>Le specializzazioni sul sostegno già acquisite ai sensi delle normative sino ad oggi vigenti devono conservare validità permanente.</p>
--	---

Formazione

<p>CAPO VII - ULTERIORI DISPOSIZIONI</p> <p>Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)</p> <p>1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito</p>	<p>Ci sembra positivo che la formazione continua sui temi dell'inclusione sia prevista non solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici e per il personale ATA. Occorre però approfondire le modalità, che necessariamente dovranno essere</p>
---	--

<p>delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata" anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.</p>	<p>oggetto di esame contrattuale.</p> <p>Riteniamo prioritario un investimento di risorse sulla formazione di tutto il personale.</p> <p>In particolare per i docenti di sostegno senza titolo che da anni si occupano, con dedizione, dell'educazione e dell'istruzione degli alunni diversamente abili, è opportuno valorizzare loro esperienza lavorativa attraverso l'acquisizione di crediti formativi utili al raggiungimento del titolo di specializzazione.</p> <p>Infine è opportuno promuovere un percorso formativo diffuso che coinvolga tutti gli operatori scolastici e contemporaneamente anche iniziative formative di alto livello specialistico per rispondere, con efficienza e professionalità, ai bisogni espressi dalle diverse tipologie di disabilità presenti (autistici, Down) nella realtà territoriale.</p>
--	---

Misure per la continuità didattica

<p>Articolo 16 (Continuità didattica)</p> <p>1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.</p> <p>2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.</p> <p>3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a</p>	<p>Riteniamo che l'ampliamento dell'organico di diritto rispetto alle deroghe e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare, costituiscano le uniche due condizioni per garantire la continuità didattica. In relazione agli organici, sottolineiamo la distanza ancora notevole tra organico di diritto e di fatto: dopo il decreto legge 104/2013 che ha innalzato l'organico di diritto a 90.000 posti, cui si sono aggiunti i quasi 7.000 del potenziamento per effetto della legge 107/2015, registriamo oggi ancora un organico di fatto di 137.000 unità che non sono assegnate stabilmente né esclusivamente a personale specializzato. Pertanto la prima operazione è stabilizzare i posti almeno nella misura del 90% dell'attuale organico di fatto onde evitare il cronico ricorso alla nomina dei supplenti. Al fine di</p>
---	---

<p>tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.</p>	<p>garantire la continuità didattica, appare del tutto residuale la previsione dell'art. 16, c. 3, dello schema di decreto, l'applicazione della quale richiede comunque l'esplicita abrogazione delle norme contrastanti. Appare inoltre incoerente sostenere nel medesimo comma (art. 16, c. 3) il principio della continuità didattica e il richiamo al limite dei 36 mesi di servizio previsto all'art. 1, c. 131, della legge 107/2015 per il conferimento di supplenze.</p>
--	---

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto 379)

Si tratta di un intervento in un settore strategico che ha bisogno, oltre che di riforme, anche di importanti investimenti pubblici.

La delega parte dal presupposto che occorre riaffermare le identità dell'istruzione professionale e tecnica verso le quali la creazione di ISS in alcuni casi ha causato nell'utenza confusione.

Rapporti con l'istruzione e formazione regionale

<p>Art. 1 (Oggetto, principi e finalità)</p> <p>1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.</p> <p>3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.</p> <p>4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel</p>	<p>Si ritiene che debba essere prestata molta attenzione al rapporto ed al raccordo con l'istruzione e formazione professionale regionale, nelle rispettive competenze.</p> <p>Si ritiene opportuno un maggiore chiarimento della espressione per la quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono <i>scuole territoriali dell'innovazione</i>, non essendo approfondito il rapporto con i livelli regionali e nazionali, ai quali deve aggiungersi la dimensione dell'Ambito, introdotta dalla legge 107/2015.</p> <p>Ci sembra che la previsione di tutti questi livelli si traduca in sovrapposizioni e complicazioni burocratiche piuttosto che in una auspicabile semplificazione.</p>
---	--

<p>mondo del lavoro e delle professioni.</p>	
--	--

Identità dell'istruzione professionale

<p>Art. 2 (Identità dell'istruzione professionale)</p> <p>1. Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. Il Profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 1 integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17</p>	<p>Appare opportuna la maggiore chiarezza introdotta nel distinguere i profili ed i risultati di apprendimento negli Istituti professionali rispetto ai profili ed ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli Istituti tecnici</p>
--	---

<p>ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.</p> <p>3. Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).</p> <p>4. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</p>	
---	--

<p>Art. 3 (Indirizzi di studio)</p> <p>1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; c) Artigianato per il <i>Made in Italy</i>; d) Manutenzione e assistenza tecnica; e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; f) Servizi commerciali; g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera; h) Servizi culturali e dello spettacolo; i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. <p>2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore</p>	<p>Riteniamo positivo il tentativo di semplificazione e riordino rispetto al progressivo superamento di articolazioni e opzioni degli indirizzi, che saranno 11.</p>
--	--

del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della Salute, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 130 giugno 2015.

5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Assetto organizzativo

Articolo 4 (*Assetto organizzativo*)

<p>1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.</p> <p>2. Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali, senza che ciò determini esuberi di organico. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio in periodi didattici e possono articolare la classe per gruppi. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d).</p> <p>3. Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:</p> <p>a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);</p> <p>b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;</p> <p>c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1) comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41,42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;</p> <p>d) costruire il curriculum dello studente previsto</p>	<p>Proposte di emendamenti (v. parti in rosso – inserire nell'articolato)</p> <p>Tra gli aspetti apprezzabili dello schema di decreto annoveriamo la rinnovata attenzione alla personalizzazione e flessibilizzazione dei percorsi formativi degli allievi. Ci sembra interessante il <i>Progetto formativo individuale</i> al quale sono attribuite 264 ore, anche se appare complessa la personalizzazione dei percorsi nella situazione attuale degli organici, e la costruzione di un progetto formativo personalizzato entro 3 mesi dall'inizio del primo anno. La personalizzazione così come prefigurata nello schema di decreto, richiede comunque una profonda revisione dei modelli didattici e un sostanzioso intervento anche in termini di formazione del personale, sia in relazione ai compiti di tutoraggio che all'aggregazione delle discipline.</p> <p>Si dovrà prevedere anche un serio piano di edilizia e di arredo scolastico che, nel caso specifico, è fondamentale per l'attuazione di una metodologia come quella prevista (aule con isole di tavoli, laboratori con spazi e dotazioni strumentali adeguati, rispetto delle norme di sicurezza...).</p> <p>L'accorpamento delle discipline negli assi culturali non deve far perdere la specificità curricolare e non deve generare esuberi.</p> <p>Circa l'istituzionalizzazione dell'apprendistato e possibilità di alternanza scuola lavoro già nel secondo anno: le misure previste pongono con forza il tema della regolazione dei rapporti con il mondo del lavoro e della salvaguardia del progetto formativo. Si esprimono perplessità all'ipotesi di estensione dell'alternanza al secondo anno. In sostanza dovrebbero essere meglio regolati i rapporti tra scuola ed impresa rispetto al progetto educativo, all'interno del sistema duale.</p> <p>L'avvicinamento dei percorsi di istruzione professionale a modelli tipici dell'organizzazione delle formazione professionale (apprendistato, alternanza scuola lavoro a partire dal secondo anno, incremento delle attività laboratoriali) e l'esistenza di percorsi paralleli per il rilascio di qualifiche e diploma richiede sia fatta un'analisi sul possibile impatto sui livelli occupazionali della istruzione professionale e sull'effetto che la riforma</p>
--	---

<p>dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;</p> <p>e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.</p> <p>4. Il quinto anno è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.</p> <p>5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.</p>	<p>può avere sulla consistenza organica del personale dell'IFP.</p> <p>Occorre infatti rilevare che il superamento del regime di sussidiarietà pone i CFP (a gestione privata) nella condizione di dover concorrere con gli IPS in condizioni normative ed economiche molto differenziate.</p> <p>La creazione di un ufficio tecnico (ancorché nell'ambito dell'organico dell'autonomia – insegnanti tecnico pratici) è opportunamente estesa alla totalità degli istituti professionali, per la migliore funzionalità dei laboratori.</p>
---	--

Assetto didattico

<p>Articolo 5 (Assetto didattico)</p> <p>1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:</p> <p>a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le</p>	<p>Appreziamo la tensione verso un aumento delle ore delle materie di indirizzo e al potenziamento delle attività laboratoriali.</p> <p>Per quanto riguarda l'istituzione obbligatoria di un docente tutor che accompagni il progetto formativo individuale dell'allievo, nella relazione tecnica è previsto che questi docenti siano compensati con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Si tratta di un'indebita incursione nelle materie contrattuali.</p>
--	---

<p>carenze riscontrate, al fine di motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale, L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati dal consiglio di classe, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;</p> <p>b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;</p> <p>c) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;</p> <p>d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;</p> <p>e) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui lo studente abbia maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;</p> <p>f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali.</p>	
--	--

Autonomia e finanziamenti

<p>Articolo 6 (Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia)</p>	<p>Proposte di emendamenti (v. parti in rosso – inserire nell'articolato)</p>
---	--

<p>1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:</p> <p>a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;</p> <p>b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;</p> <p>c) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;</p> <p>d) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;</p> <p>e) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;</p> <p>f) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della</p>	<p>Possibilità di stipulare contratti con esperti del mondo del lavoro: non sono previsti finanziamenti.</p> <p>Va meglio chiarita la qualificazione giuridica dei contratti in relazione alla disciplina generale.</p>
--	---

<p>ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.</p> <p>2. Al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di istruzione e formazione professionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono ampliare la propria offerta formativa a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in classi distinte da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempreché previsto dalla programmazione e dalla programmazione e dalle specifiche disposizioni normative delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia.</p>	
---	--

Costituzione della Rete nazionale delle scuole professionali

<p>Articolo 7 (Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale)</p> <p>1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:</p> <p>a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o</p>	<p>Proposte di emendamenti (v. parti in rosso – inserire nell'articolato)</p> <p>Sottolineiamo la necessità che le eventuali attività formative degli Istituti professionali nell'ambito dell'IeFP debbano essere realizzate nell'ambito della programmazione regionale e delle specifiche disposizioni normative delle singole regioni. Stanti le competenze esclusive in capo a Stato e Regioni, la costruzione di un sistema unitario ed articolato di scuole professionali, comprese in una rete nazionale, pur auspicabile, deve fare i conti con l'esistenza di sistemi regionali e pone possibili problemi di costituzionalità. Occorre inoltre</p>
--	---

da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, **sempreché previsto dalla programmazione e dalle specifiche disposizioni normative delle singole regioni;**

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. I percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale si realizzano nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio. A tal fine, è costituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo I del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale della Rete nazionale delle scuole professionali.

3. La Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3.

4. Per la partecipazione alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di

considerare le differenze territoriali rispetto alla presenza ed alla effettività dei percorsi di leFP e andrebbe approfondita un'analisi delle due platee di utenti per comprendere se vi siano differenze.

Il coordinamento tra i due sistemi richiede un impegno rilevante anche a livello territoriale con accordi di rete tra istituti professionali e centri di formazione professionale per mettere a sistema le risorse presenti nei territori. In tal senso sarebbe opportuno un censimento delle risorse materiali e umane presenti.

Non si può non evidenziare un bisogno di contestualizzazione che è di estrema importanza, se da un lato l'impianto della riforma guarda ad una europeizzazione dei percorsi (vedi modelli francese e tedesco) dall'altra le Regioni non possono che rispondere in questo momento in modo diverso a seconda delle loro capacità.

Inoltre il richiamo alla pari dignità dei percorsi statali e regionali deve tradursi in risorse e supporti organizzativi adeguati ad evitare che in alcune realtà le Regioni si limitino alla programmazione dell'offerta formativa, sottraendo al territorio opportunità che derivano dalla presenza integrata dei due sistemi di formazione.

Infine si pone il tema di come le scuole paritarie possano realizzare i percorsi triennali e come debba essere eventualmente modificato il sistema di accreditamento regionale.

<p>istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell'ambito della Rete di cui al comma 2.</p>	
--	--

Passaggi tra i due sistemi

<p>Articolo 8 (Passaggi tra i sistemi formativi)</p> <p>1. Lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.</p> <p>2. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.</p> <p>3. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.</p> <p>4. Il passaggio non è automatico ma tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.</p> <p>5. Nel corso o al termine del biennio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati,</p>	<p>Giudichiamo positiva, in linea di principio, la possibilità di passaggio offerta agli allievi reciprocamente dal sistema dell'istruzione professionale alla formazione professionale e l'individuazione di criteri qualitativi per gli inserimenti.</p> <p>I passaggi tra leFP e IPS presuppongono un'identità ordinamentale e curricolare dei percorsi, identità oggi resa complessa dalle diversità legislative regionali e dai livelli diversi di risorse. Nei decreti sulla valutazione o nelle linee guida sulla valutazione delle competenze vanno definiti con maggiore garanzia i sistemi di riconoscimento dei crediti, soprattutto nel passaggio da Formazione Professionale a Istruzione statale: altrimenti si rischia di non riconoscere pari dignità ai percorsi.</p>
---	--

<p>secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);</p> <p>b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono lo studente;</p> <p>c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.</p> <p>5. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.</p> <p>6. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.</p>	
---	--

<p>Art. 9 bis</p> <p>Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, una dotazione aggiuntiva di 40 milioni di euro annui denominata Fondo per gli studenti dei percorsi all'IeFp, a decorrere dall'anno 2018. Al relativo</p>	<p>Proposte di emendamenti (v. parti in rosso – inserire nell'articolato)</p>
---	--

<p>onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 202, delle legge n. 107/2015. I criteri di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	
---	--

Complessità della gestione della fase transitoria

<p>Articolo 11 (Passaggio al nuovo ordinamento)</p> <p>1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.</p> <p>2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.</p> <p>3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di qualifica di cui all'articolo 6, comma 2; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Si ritiene debba essere prestata grande attenzione alla gestione della fase di passaggio al nuovo ordinamento, con la contemporanea presenza di nuovi e vecchi indirizzi, di discipline e di accorpamenti negli assi culturali.</p>
--	--

Schema di d.lgs. recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" (Atto 380)

Lo schema di decreto prevede la costituzione di un "progressivo" Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni di età composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'Infanzia.

I principi a sostegno del percorso confermano la volontà del Legislatore di strutturare un "sistema" che superi la frammentazione e la diversa regolamentazione regionale presente sull'intero territorio nazionale in particolare per i servizi educativi 0-3, attivando una regia programmatica, di gestione e di controllo coordinata direttamente dal MIUR.

Sono confermati gli intenti di fondo assunti con l'emanazione della Legge 107/15 quali:

1. avvio di un sistema unitario (0-6 anni) educativo e formativo, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento;
2. estensione dei servizi alla prima infanzia (0-3 anni) fino alla concorrenza degli obiettivi previsti dalla Comunità Europea pari al 33% della diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale e progressiva generalizzazione della Scuola dell'Infanzia per i bambini da 3 a 6 anni;
3. qualificazione universitaria per tutti gli operatori educativi del percorso integrato 0-3 anni;
4. declinazione delle funzioni e responsabilità proprie degli EE.LL e Regioni con il ruolo di regia, indirizzo, coordinamento e promozione del sistema integrato facenti capo al MIUR;
5. l'Istituzione del Fondo Nazionale.

Organizzazione

<p>ART. 2 (<i>Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione</i>)</p> <p>1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.</p> <p>2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da:</p> <p>a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nido e micronido;2. servizi integrativi;3. sezioni primavera. <p>b) scuole dell'infanzia statali e paritarie.</p> <p>3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il</p>	<p>PROPOSTA EMENDATIVA</p> <p>1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie specifiche caratteristiche didattiche ed organizzative, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.</p>
---	--

<p>pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia.</p> <p>4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:</p> <p>a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;</p> <p>b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;</p> <p>c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.</p> <p>5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.</p> <p>6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.</p> <p>7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo</p>	<p>7. La scuola dell'infanzia, intesa come primo segmento del sistema scolastico, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo</p>
---	---

<p>di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.</p>	<p>ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.</p>
---	---

<p><i>ART. 3 (Poli per l'infanzia)</i></p> <p>1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia.</p> <p>2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.</p> <p>3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.</p> <p>4. Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle</p>	<p>1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano, in forma sperimentale, la costituzione di Poli per l'infanzia.</p>
---	--

<p>risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.</p> <p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.</p> <p>8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e</p>	<p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La costituzione del polo, in forma sperimentale di durata triennale, sarà monitorata tramite apposita commissione di cui all'art. 10.</p> <p>Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di opportuna informativa ai soggetti istituzionali e di rappresentanza sociale.</p>
---	--

<p>non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, Il. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.</p>	
---	--

<p><i>ART. 4 (Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)</i></p> <p>1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:</p> <p>a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;</p> <p>b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata;</p> <p>c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;</p> <p>d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;</p> <p>e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo</p>	<p>c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età determinato anche attraverso:</p> <p>- l'istituzione dell'Organico Potenziato (art. 12 c. 7) come già definito dalla Legge 107/15 per i successivi ordini e gradi di scuola, con uno specifico piano di assunzioni (anche pluriennale) del personale docente abilitato per la scuola dell'Infanzia, volto al completo "esaurimento" delle GaE e delle GM.</p>
---	---

<p>specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;</p> <p>f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;</p> <p>g) il coordinamento pedagogico territoriale.</p> <p>2.Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la rimodulazione degli organici del personale docente utile ai fini dell'autorizzazione di nuove sezioni di scuola dell'Infanzia a partire dall'abbassamento dell'attuale rapporto docenti/alunni per sezione, - la definizione di organico aggiuntivo di personale collaboratore scolastico, fornito di specifica preparazione, da assegnare alle sezioni di scuola dell'Infanzia in particolare per le esigenze di ausilio e supporto ai bambini portatori di handicap iscritti alle sezioni di scuola dell'Infanzia. Gli specifici criteri di definizione di organico aggiuntivo saranno contenuti nell'annuale Decreto Interministeriale sugli Organici del personale ATA.
---	---

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto 381)

Lo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della delega, risente dell'effettiva difficoltà di nuova codificazione del relativo sistema ordinamentale, dovendo muoversi sul delicatissimo terreno della ripartizione delle potestà legislative esclusive e concorrenti spettanti allo Stato e alle Regioni in base all'art. 117 della Costituzione, particolarmente intricati proprio in materia di diritto allo studio, che trova negli artt. 33 e 34 della Costituzione un autorevole e solenne fondamento.

Il continuo riferimento alle risorse disponibili e la definizione dei servizi riduttiva e priva di parametri per definire i requisiti sostanziali della qualità della prestazione erogata, evidenziano la necessità di una corposa implementazione dello Schema predisposto.

Finalità

<p>CAPO I - <i>Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente</i></p> <p>Art. 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)</p> <p>1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.</p>	<p>Lo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della suddetta delega, risente dell'effettiva difficoltà di nuova codificazione del relativo sistema ordinamentale, dovendo muoversi sul delicatissimo terreno della ripartizione delle potestà legislative esclusive e concorrenti spettanti allo Stato e alle Regioni in base all'art. 117 della Costituzione, particolarmente intricati proprio in materia di diritto allo studio, che trova negli artt. 33 e 34 della Costituzione un autorevole e solenne fondamento. Non a caso, dunque, il primo dei "Visto" del Preambolo riguarda proprio il riferimento all'art 117, ed in particolare alle lett. m): "<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</i>" e n): "<i>norme generali sull'istruzione</i>", annoverate al comma 2 del predetto art. 117, Cost., tra le materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva.</p> <p>Da questo punto di vista è da considerare positivo l'intendimento del Legislatore sia primario (delega) che secondario (decreto legislativo) di "<i>...definire le modalità delle prestazioni in materia del diritto allo studio in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione</i>"..., e ciò "<i>al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario</i>...".</p> <p>Se si vuole, come nel già riconosciuto lodevole intento del Legislatore, perseguire l'effettività del</p>
--	--

	<p>diritto allo studio garantendo nel contempo la progressiva eliminazione di inaccettabili disparità territoriali, anche attraverso interventi finanziari compensativi destinati ad aree territoriali di maggiore disagio, il principio del <i>“rispetto delle competenze e dell’autonomia di programmazione degli Enti locali”</i> non può rassegnatamente arrestarsi di fronte ai vincoli della <i>“compatibilità delle risorse disponibili...a legislazione vigente”</i> e della <i>“invarianza della spesa”</i>, pur riconoscendo doverosamente le eccezioni previste dall’art. 4 (<i>“Tasse scolastiche”</i> delle quali si va verso un progressivo esonero totale, con maggiori oneri di 104 milioni di euro per l’anno 2018 e 29,6 a decorrere dal 2019), dall’art. 88, comma 1 (<i>“Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”</i>, con una maggiore spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2017) e dall’art. 9, comma 2 (<i>“Borse di studio”</i> con un maggiore onere di 10 milioni di euro annui, a partire dal 2017 <i>“...al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica”</i>).</p>
--	---

Definizione dei servizi

<p>Art. 2 (Servizi)</p> <p>1. Gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità; b) servizi di mensa; c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi; d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare. 	<p>Nella definizione della delega il nodo fondamentale è rappresentato dalle risorse finanziarie, (infatti senza un adeguato stanziamento di fondi pluriennale non è possibile attuare una seria politica di diritto allo studio) e dalle necessità di rispettare le competenze regionali e di integrare in modo trasparente, i servizi prestati anche da altri soggetti accreditati, nel rispetto delle competenze fissate dal Titolo V della Costituzione.</p> <p>A proposito della lett. d), al di là di una possibile e fuorviante interpretazione letterale del testo, ci preme rafforzare il principio che garantire la continuità dell’istruzione a soggetti temporaneamente o permanentemente ospedalizzati o che per motivi di salute non possono abbandonare il proprio domicilio, non può essere considerato alla stregua di un servizio <i>“aggiuntivo”</i> assimilabile a quelli cosiddetti <i>“a domanda individuale”</i>, ma avendo le stesse prerogative di <i>“scuola che si svolge fuori della</i></p>
---	--

	<p><i>scuola</i>” si configura, specie per i minori in obbligo scolastico, come un diritto soggettivo perfetto di cui la Repubblica si è fatta direttamente carico del relativo soddisfacimento e al quale, pertanto, non può assolutamente derogare.</p>
--	---

Beneficiari

<p>Art. 3 (<i>Beneficiari</i>)</p> <p>1. Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi.</p> <p>2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ferma restando la gratuità totale dell'accesso ai servizi qualora già prevista a legislazione vigente.</p>	<p>Dovrebbero essere individuati parametri di agevolazione anche con meccanismi di gratuità, in seguito ad accertamenti tramite servizi sociali di casi particolarmente gravi, indipendentemente dall'ISEE, situazioni che provocano l'abbandono involontario del diritto allo studio dello studente.</p> <p>Le fasce ISEE possono essere validamente indicatori per l'applicazione delle quote di compartecipazione</p>
--	--

Libri di testo

<p>Art. 7 (<i>Libri di testo e strumenti didattici</i>)</p> <p>1. A favore degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.</p> <p>2. Per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.</p>	<p>Non si evincono i requisiti sostanziali del livello della qualità della <i>“prestazione”</i> che tali servizi debbono soddisfare che – è bene ribadire – debbono risultare <i>“essenziali”</i> e non <i>“minimi”</i></p>
---	---

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

<p>Art. 8 (<i>Scuola in ospedale e istruzione domiciliare</i>)</p> <p>1. Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.</p> <p>2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p> <p>3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>Non si evincono i requisiti sostanziali del livello della qualità della “prestazione” che tali servizi debbono soddisfare che – è bene ribadire – debbono risultare “essenziali” e non “minimi”</p>
--	--

Borse di studio

<p>Art. 9 (<i>Borse di studio</i>)</p> <p>1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.</p> <p>2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>Riteniamo positiva l'istituzione del <i>Fondo unico per il welfare dello studente</i> nello stato di previsione del Miur</p> <p>Un aspetto rilevante è relativo alle modalità di erogazione di borse di studio e dei contributi: in alcune regioni il rimborso delle spese effettuate presenta diverse criticità che non mancano anche per i voucher (quali ad esempio la necessità di dover stipulare convenzioni da parte del gestore dei voucher con tutte le segreterie scolastiche), occorre quindi valutare quale possano essere le modalità più efficaci e che presentino meno problematiche per istituzioni scolastiche e famiglie.</p>
--	--

<p>3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.</p> <p>4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.</p>	
--	--

Carta dello studente

<p><i>Art. 10 (Potenziamento della Carta dello Studente)</i></p> <p>1. La "Io Studio – La Carta dello Studente", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.</p> <p>2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del</p>	<p>Il potenziamento della Carta dello studente deve essere capillare in tutti i territori, senza ritardi e criticità e dovrebbe essere estesa anche agli studenti dei centri di formazione professionale regionale, altra platea importante per gli interventi relativi al diritto allo studio.</p>
---	---

<p>Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
---	--

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto 382)

In relazione allo schema di decreto, si esprime apprezzamento per l'attenzione rivolta alla promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico. Si segnalano le seguenti osservazioni.

I temi della creatività

<p>Articolo 3 (<i>"temi della creatività"</i>)</p> <p>1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate <i>"temi della creatività"</i>, che riguardano le seguenti aree:</p> <p>a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;</p> <p>b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;</p> <p>c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del <i>Made in Italy</i>;</p> <p>d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.</p>	<p>L'introduzione dei <i>Temi della creatività</i> non può rappresentare una dimensione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto già previsto nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, in una logica puramente additiva.</p> <p>È opportuno invece che le indicazioni fornite all'art. 3 dello schema di decreto si coordinino con le indicazioni già presenti nella normativa circa il curriculum e i Piani Triennali dell'Offerta formativa.</p>
---	--

Costituzione di reti e Poli ad orientamento artistico e performativo

<p>Articolo 7 (<i>Reti di scuole</i>)</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;</p> <p>b) valorizzazione le professionalità del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;</p>	<p>La costituzione di Reti e Poli e le previsioni circa la gestione delle risorse umane, di cui all'Art. 11 c. 3, richiedono una definizione di natura patto. L'assenso del personale deve costituire una condizione all'utilizzazione nelle scuole di rete o per attività diffuse nel territorio.</p>
--	--

<p>c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;</p> <p>d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;</p> <p>e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;</p> <p>f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e del <i>Made in Italy</i>;</p> <p>g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n.107 del 2015.</p>	
---	--

Dotazione organica dei licei musicali

<p>Articolo 14 (<i>Licei musicali e coreutici</i>)</p> <p>1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i Licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberanti di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.</p> <p>3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di <i>Tecnica della Danza classica (A57)</i>, <i>Tecnica della Danza contemporanea (A58)</i>, <i>Laboratorio coreutico (A57)</i> e <i>Laboratorio coreografico (A58)</i> del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di</p>	<p>Per i licei musicali all'art. 14 c. 2 si definisce una dotazione organica senza un'analisi di fattibilità, considerando che attualmente siamo in assenza persino di un organico di diritto che dovrebbe infine trovare applicazione nel 2017/2018, per effetto della prevista trasformazione dei posti di organico di fatto, in diritto.</p>
---	---

<p><i>Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberanti.</i></p>	
---	--

Accantonamento nel contingente dei posti di potenziamento

<p>Articolo 17 (Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)</p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato " <i>fondo per la cultura umanistica del patrimonio artistico e della creatività</i>". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 107 del 2015.</p> <p>3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.</p>	<p>Esprimiamo contrarietà alla previsione contenuta nell'art. 17 c. 3 circa la destinazione del cinque per cento della dotazione organica dei posti di potenziamento per la promozione dei temi della creatività. Riteniamo infatti che non debbano essere definite per legge quote di organico da destinare a specifiche finalità di potenziamento dell'offerta formativa, la cui articolazione è rimessa alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia.</p>
---	--

Schema di decreto legislativo recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (Atto 383)

Ad avviso della Cisl Scuola è necessario che la scuola statale italiana all’estero mantenga le specificità prevista dalla normativa vigente; al contrario il modello previsto nello schema di decreto (artt. 1-5), supera le caratteristiche peculiari dell’istituzione scolastica ed educativa statale (ex art. 627, D.Lgs. 297/1994), divenendo esclusivamente amministrata dallo stato, tanto che il decreto identifica le scuole italiane all'estero “conformi al sistema nazionale italiano di istruzione” ma soggette a possibili varianti “in relazione ad esigenze locali”.

Finalità e obiettivi

<p>Art. 2 <i>Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo</i></p> <p>1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione.</p> <p>2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 101 del 2015.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Sono contestabili le modalità di esercizio della delega per quanto riguarda l'eccessiva focalizzazione sulla diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, trascurando la finalità originaria delle istituzioni scolastiche italiane all'estero [<i>iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati</i>] che certamente necessita di una rimodulazione, alla luce dell'evoluzione storica della presenza di cittadini italiani all'estero e dello sviluppo della Unione Europea ma che non può essere completamente ignorata da una normativa di coordinamento tra le finalità perseguite dal MIUR e dal MAECI.</p> <p>Tra l'altro è totalmente dimenticata la disciplina dei corsi, abrogando anche in termini drastici la legge 327/1975 senza la previsione di forme di intervento destinate comunque ai nostri connazionali all'estero.</p>
<p>Art. 4 (<i>Scuole all'estero amministrate dallo Stato</i>)</p> <p>1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato.</p> <p>2 Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole</p>	<p>Si evince chiaramente il superamento del vigente art. 625, comma 3, D.Lgs. 297/1994, tanto che dalla promozione, da parte del Maeci e del Miur, di “iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica” a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, si passa alla introduzione di finalità rivolte ai bisogni e alle esigenze dell'utenza locale (ex art. 4, comma 2, del decreto), senza alcuna distinzione specifica</p>

<p>del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale.</p> <p>3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato. Il piano è trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.</p>	
---	--

Stato giuridico e contingenti

<p>CAPO III - PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO</p> <p>Sezione I - Stato giuridico</p> <p>Art. 17 (<i>Categorie e contingenti di personale</i>)</p> <p>1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità, nel limite di 10, destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il</p>	<p>La delega inserita nella lettera h) nulla dice circa un intervento sullo stato giuridico del personale, prevedendo soltanto una "revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo (n. 2)". Si ritiene, pertanto, che le disposizioni dettate in materia di stato giuridico configurino un evidente eccesso di delega</p> <p>Il contingente scolastico all'estero ridotto drasticamente dalla <i>spending review</i> di 400 unità a partire dall'a.s. 2012/13, è attualmente previsto dalla stessa norma nel limite massimo di 624 unità per l'a.s. 2016/17. Il decreto prevede un aumento di 50 unità (di cui 10 posti di sostegno (ex art. 17</p>
---	---

contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 34. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.

2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole all'estero amministrate dallo Stato, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.

3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole amministrate dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole amministrate dallo Stato italiano all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

del decreto) che riteniamo utile e necessario, ma non ancora sufficiente per ripristinare il complessivo fabbisogno di organico scolastico all'estero necessario per dare risposte esaurienti alla richiesta di lingua e cultura italiana nel mondo. Si sottolinea altresì che la copertura finanziaria per le diverse voci di aumento ha origine dai risparmi relativi al taglio dal 20 al 30% del trattamento economico del personale della scuola in servizio all'estero (art. 39 del decreto).

Trattamento economico

<p>Art. 28 - <i>Trattamento economico all'estero</i></p> <p>1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 23, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:</p> <p>a) dall'assegno base di cui al comma 3;</p> <p>b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.</p> <p>3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:</p> <p>a) dirigente scolastico: euro 640;</p> <p>b) docente di scuola secondaria / lettore: euro 480;</p> <p>c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455;</p> <p>d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455;</p> <p>e) assistente amministrativo: euro 390.</p> <p>4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 11, comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo</p>	<p>In materia di trattamento economico del personale della scuola all'estero, il decreto prevede la riduzione in percentuale tra il 20% ed il 30% dell'assegno di sede di tutto il personale attualmente in servizio; pur consapevoli di una intrinseca "ambiguità" della natura non retributiva dello specifico trattamento, l'intervento legislativo non appare intento ad ottenere una omogeneità di trattamento economico non retributivo, disposto dal legislatore, nei riguardi delle diverse categorie di personale dello stato in servizio all'estero, ma piuttosto volto ad introdurre una forma di "penalizzazione" esclusivamente per il personale della scuola. Si evidenzia inoltre che a partire dal 1 luglio 2015 la legge di stabilità ha previsto l'aumento della tassazione IRPEF fino al 40% dell'assegno di sede del personale della scuola, con inevitabili riduzioni del trattamento netto percepito. Tale tassazione, che costituisce una innovazione giuridica modificante le caratteristiche dell'assegno di sede, pone tuttavia la necessità di una riflessione sul piano giuridico del trattamento economico – che le norme vigenti e lo stesso decreto (art. 28, comma 1) indicano come "non retributivo" – con l'obiettivo di pervenire ad una contrattazione collettiva anche di questa parte del trattamento economico del personale della scuola all'estero che non può essere certamente ascritta ad una forma di natura assistenziale piuttosto più consona ai connotati propri della "retribuzione".</p>
---	---

<p>dell'assegno di sede di cui al comma 1.</p> <p>5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.</p> <p>6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, per la durata delle missioni di cui all'articolo 23, comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.</p> <p>7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e li della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.</p>	
---	--

Docenti con contratto locale

<p>CAPO IV - SITUAZIONI PARTICOLARI</p> <p>Sezione I - Personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato</p> <p>Art. 30 (<i>Docenti a contratto locale</i>)</p> <p>1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p> <p>2. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato</p>	<p>È introdotta la possibilità di assunzione di personale docente per l'insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento italiano (art. 30), in sostituzione del personale a tempo determinato (art. 40 del CCNL scuola), il cui istituto è definitivamente soppresso.</p> <p>Lo Schema di decreto prevede la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale, senza l'intervento sull'ulteriore disciplina dello stato giuridico ed</p>
---	--

<p>un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.</p> <p>3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 22 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.</p> <p>4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.</p> <p>5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.</p>	<p>economico di tale personale che, pertanto, dovrebbe essere ricondotta ad un intervento della contrattazione collettiva. Riteniamo che la questione si configuri come un eccesso nell'attuazione della delega, tenendo conto che il decreto stabilisce che gli insegnamenti possono essere affidati sia a personale avente nazionalità italiana che straniera, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e risiedano nel paese ospitante da almeno un anno. Si crea, in questo modo, a nostro parere, nell'ambito di istituzioni scolastiche amministrate dallo Stato, una forma di stipula di rapporto di lavoro di natura puramente privatistica, a condizioni economiche e giuridiche prive di una disciplina riferibile al CCNL del Comparto Scuola ma demandate alla normativa dello Stato ospitante: per il principio di prevalenza affermato dall'articolo 36 dello schema del decreto delegato vengono così meno le disposizioni previste dall'articolo 106 del CCNL medesimo.</p>
---	---

Coerenza con l'Accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre tra il Governo e le OO.SS. CGIL CISL UIL

<p>CAPO III - PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO</p> <p>Sezione I</p>	<p>Dal testo si rileva il forte rischio di utilizzare le scuole statali italiane all'estero, come laboratorio significativo per imporre questo modello anche nel sistema scolastico in Italia con le disposizioni contenute negli artt. 17/29 del decreto, che eliminano tutte le norme contrattuali vigenti in materia (artt. 120/126 del CCNL Scuola). Ai sensi dell'Accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre tra il Governo e le OO.SS. CGIL CISL UIL (punto 1: <i>l'impegno del Governo alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio a favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro " privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro"</i>) si richiede la soppressione dallo schema di decreto legislativo di tutte le disposizioni inerenti alla materia contrattuale vigente, i cui temi saranno affrontati nell'imminente rinnovo contrattuale (artt. 18/26 dello schema di decreto).</p>
---	---

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto 384)

È una delle deleghe con più diretto impatto sulla dimensione della didattica e attraverso di essa si procede a una rivisitazione delle procedure in materia di valutazione e certificazione nel primo ciclo e per gli esami di stato.

Tra gli aspetti condivisibili annoveriamo il riferimento alla media non inferiore a sei decimi per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo. Ci sembra anche apprezzabile la semplificazione degli esami di stato al termine del primo ciclo dell'istruzione. Le indicazioni prospettate nello schema di decreto appaiono interessanti ma comunque sono necessari interventi per motivare i docenti e per offrire una formazione relativa ad aspetti metodologici anche trasversali alle singole discipline affinché la valutazione sia veramente formativa.

L'influenza sulle modalità operative didattiche e sui convincimenti pedagogici deve passare per un lavoro certosino nella realtà delle istituzioni scolastiche e non solo in una dimensione giuridico formale che rimane distante e poco incidente.

Finalità della valutazione

<p>CAPO I - VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE</p> <p><i>Art. 1 (Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)</i></p> <p>1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p>2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.</p>	<p>All'art. 1 c.1 dello schema di decreto si afferma che la valutazione "documenta lo sviluppo dell'identità personale degli alunni. Proponiamo di stemperare l'affermazione, che sembra assolutizzare l'esperienza scolastica. Riteniamo più appropriato "contribuisce a documentare". Il concetto di identità personale è ampio e allude a dimensioni complesse il cui sviluppo è difficilmente restituito nella documentazione scolastica.</p>
---	---

<p>4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.</p> <p>5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.</p> <p>6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.</p> <p>7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.</p> <p>8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.</p>	
--	--

Azioni di miglioramento dei livelli di apprendimento

Individuazione della composizione del consiglio di classe e presenza in sede di scrutinio – collegio perfetto

<p><i>Art. 2 (Valutazione ilei primo ciclo)</i></p> <p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.</p> <p>2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva</p>	<p>L'art. 2 c. 2 afferma che le istituzioni scolastiche attivano – nei limiti dell'organico dell'autonomia e</p>
--	--

<p>specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.</p> <p>3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.</p> <p>5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR del 24 giugno 1998 n. 249.</p> <p>6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.</p> <p>7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.</p>	<p>delle risorse disponibili – specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Questo necessita una revisione delle modalità di formazione dell'organico, la previsione di tempi di compresenza, una diversa articolazione dell'organico di potenziamento.</p> <p>Occorre assicurare condizioni di maggiore certezza e congruenza delle risorse professionali, il cui utilizzo va inoltre sottratto a vincoli e limitazioni che ne compromettono di fatto la disponibilità. Ci chiediamo inoltre per quale motivo questa previsione sia stata inserita solo in riferimento al primo ciclo dell'istruzione.</p> <p>Occorre chiarire esplicitamente il concetto di contitolarità della classe (c.3) e l'eventuale differenza rispetto al consiglio di classe ("ovvero dal consiglio di classe") in sede di scrutinio. In questi anni abbiamo avuto diversi chiarimenti espressi dall'Amministrazione su potenziamento, approfondimento, Cittadinanza e Costituzione, sostegno, itp, conversatore. Sarebbe opportuno cogliere l'occasione per riunificare e coordinare tutte queste indicazioni affinché si ricomponga un quadro unitario e definitivo.</p> <p>I docenti di potenziamento devono prendere parte allo scrutinio? Votano per la decisione di ammissione o non ammissione? perché non essere più espliciti?</p>
---	---

<p>Art. 3 (<i>Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria</i>)</p> <p>1. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.</p>	<p>Occorre chiarire con maggiore precisione l'espressione "i docenti della classe". Comprende anche i docenti di potenziamento?</p>
---	---

Validità dell'anno scolastico scuola secondaria di primo grado

<p>Art. 5 (<i>Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado</i>)</p> <p>1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.</p>	<p>All'art. 5, c. 3 è previsto che nel caso l'alunno abbia superato il limite di assenze previsto al c. 1 del medesimo articolo per la validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe debba deliberare la non ammissione. Riteniamo che la delibera deve essere prevista solo in caso contrario e cioè se il consiglio di classe ritiene che pur avendo l'allievo superato il limite di assenze, si possa procedere alla valutazione. La frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato è contenuta infatti già nella norma come condizione ai fini della validità dell'anno scolastico, e perciò è condizione preliminare per accedere allo scrutinio.</p>
--	--

Ammissione alla classe successiva e all'esame di stato scuola secondaria primo grado

<p>ART. 6 (<i>Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo</i>)</p> <p>1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.</p> <p>2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.</p>	<p>L'espressione "valutazione complessiva" è generica e offre lo spazio a interpretazioni diverse, foriere di possibile contenzioso. Il riferimento alla <i>sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento</i>, sembra escludere dalla valutazione complessiva (media?) il voto di comportamento.</p>
---	--

Risultati Invalsi nell'attestazione delle competenze o nel curriculum dello studente

<p>Art. 7 (<i>Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado</i>)</p> <p>1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto.</p> <p>2. Le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.</p>	<p>Le rilevazioni svolte dall'Invalsi forniscono informazioni sull'andamento del sistema di istruzione e supportano il processo di autovalutazione delle scuole, ma in nessun caso la normativa attribuisce loro una valenza valutativa riferita al singolo allievo.</p> <p>Riteniamo pertanto apprezzabile che le prove Invalsi al termine del primo ciclo dell'istruzione non si svolgano più nel contesto delle prove di esame.</p>
---	--

<p>3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p> <p>4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.</p> <p>5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>	<p>La previsione contenuta nel c. 3 che l'Invalsi predisponga un test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo, può indurre confusione tra attività di rilevazione affidate all'Invalsi e azioni che sono proprie di un ente certificatore.</p>
---	---

<p><i>Art. 21 (Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)</i></p> <p>1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013.</p> <p>2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p> <p>3 L'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23.</p> <p>4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p> <p>5. Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.</p>	<p>Le rilevazioni svolte dall'Invalsi forniscono informazioni sull'andamento del sistema di istruzione e supportano il processo di autovalutazione delle scuole, ma in nessun caso la normativa attribuisce loro una valenza valutativa riferita al singolo allievo. Per tali motivi, siamo assolutamente contrari a quanto previsto al c. 3 e cioè che l'esito della prove sostenute nell'ultimo anno venga riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente.</p> <p>Inoltre non riteniamo in alcun modo coerente con le competenze attribuite dalla norma all'Invalsi, che le Università possano "tenere a riferimento per l'accesso a percorsi accademici i livelli di competenza conseguiti nelle prove" (c. 5). Con questa previsione si affiderebbe il futuro percorso formativo dell'allievo all'episodicità di un'unica prova effettuata in uno specifico momento. Si tratta di un'ipotesi dura e piena di conseguenze per il futuro degli allievi e che carica le prove invalsi di una rilevanza individuale ingiustificata per la vita e le scelte di studio e lavorative degli alunni, rischiando di vanificare, magari per l'errore di una giornata, un percorso di studio quinquennale.</p>
--	---

Attestazione delle competenze

<p>Art. 10 (<i>Attestazione delle competenze nel primo ciclo</i>)</p> <p>1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.</p> <p>2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.</p> <p>3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti;- incoraggiamento alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;- valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;- indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado.	<p>Nello schema di decreto il termine certificazione viene sostituito da quello di attestazione. La scelta di eliminare il termine certificazione a favore di attestazione è giustificata, considerando che non si tratta di una documentazione rilasciata da ente esterno. In linea di principio si ritiene inoltre che la prospettiva di ricorrere a certificazioni esterne (ad esempio per l'apprendimento della lingua straniera o dell'informatica) sia da lasciare alla valutazione delle scuole nella loro autonomia e non già da imporre a livello nazionale.</p> <p>All'art. 10 c. 2 si prevede il rilascio dell'attestazione di competenze nel primo ciclo dell'istruzione non solo al termine del ciclo ma anche al termine della scuola primaria. Riteniamo che <i>l'attestazione delle competenze al termine della scuola primaria sia da evitare</i>, in considerazione dell'età degli allievi e della sostanziale continuità di percorso che si conclude con il terzo anno della scuola secondaria di primo grado.</p> <p>Art. 10 c. 2: le rilevazioni svolte dall'Invalsi forniscono informazioni sull'andamento del sistema di istruzione e supportano il processo di autovalutazione delle scuole, ma in nessun caso la normativa attribuisce loro una valenza valutativa riferita al singolo allievo. Per tali motivi, siamo assolutamente contrari che i risultati delle prove Invalsi siano riportati nell'attestazione di competenze</p>
--	--

Esame di stato scuola secondaria di secondo grado

CAPO II - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE	
--	--

<p>ART. 14 (<i>Oggetto e Finalità</i>)</p> <p>1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.</p> <p>2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.</p> <p>3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.</p> <p>4. Nell'ambito della funzione ispettiva S0I10 assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.</p>	<p>All'art. 14 c. 2 è previsto che l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro. La previsione desta qualche perplessità in considerazione delle differenze territoriali che dobbiamo registrare nello svolgimento delle attività di alternanza.</p>
--	---

<p>Art. 18 (<i>Commissione e sede di esame</i>)</p> <p>1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.</p> <p>2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3.</p> <p>3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non</p>	
--	--

<p>paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.</p> <p>4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.</p> <p>5 Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.</p> <p>6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.</p>	<p>Per quanto riguarda la composizione della Commissione (art. 18) si rileva che all'elenco dei Presidenti di Commissione istituito presso l'Ufficio scolastico regionale (c. 5), dovrebbero poter accedere oltre ai dirigenti scolastici e ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, anche i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, stante l'unicità del ruolo.</p>
--	--

<p><i>Art. 20 (Esiti dell'esame)</i></p> <p>1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.</p> <p>2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio, Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del</p>	
---	--

<p>punteggio delle prove.</p> <p>3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.</p> <p>4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.</p> <p>5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.</p> <p>6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame. <p>7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.</p>	<p>All'art. 20 c. 6, è previsto che per attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti occorrono <i>ben tre deliberazioni all'unanimità</i>, rispettivamente nell'attribuzione del credito scolastico massimo, nell'attribuzione del punteggio massimo per ogni prova d'esame e infine nell'attribuzione della lode. Prevedere l'unanimità ad ogni passaggio, appare eccessivo.</p>
--	---

Si ringrazia per l'attenzione